



COMUNICATO UFFICIALE N. 371 **Stagione Sportiva 2022/2023**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 186/A della F.I.G.C., inerente le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le Società professionistiche per la stagione sportiva 2023/2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 186/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 30 maggio 2023;
- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2023/2024, per le società di Serie A, Serie B e Serie C maschili;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2023/2024, per le società di Serie A, Serie B e Serie C maschili, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 PER SOCIETA' DI SERIE A, B E SERIE C MASCHILI

La data di deposito delle richieste di tesseramento presso la piattaforma federale telematica dedicata stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento, fatti salvi i casi per cui è prevista la decorrenza a far data dalla comunicazione della F.I.G.C.

1. Controlli, garanzie, visto esecutività

I controlli e le garanzie necessari sono previsti dalle disposizioni economico-finanziarie per le Società Professionistiche.

La variazione di tesseramento diviene efficace, salvo quanto previsto dal punto 14, con il rilascio del visto di esecutività comunicato dalla Lega competente tramite la piattaforma federale dedicata. Il calciatore può essere utilizzato dal giorno successivo a quello della data del visto di esecutività.

In particolare, per i calciatori professionisti, le società non potranno utilizzare gli stessi prima che venga emesso il visto di esecutività nemmeno per convocazioni, ritiri ed allenamenti, salvo l'assenso espresso della società titolare del precedente rapporto.

Gli accordi potranno essere esaminati soltanto se sottoscritti dal legale rappresentante della società, o da persona autorizzata a rappresentare ed impegnare validamente la Società agli effetti sportivi e nei rapporti federali, e dal calciatore. Ricevuto il visto di esecutività l'accordo non potrà essere più modificato in nessuna delle sue parti ad eccezione dei premi e/o indennizzi determinati con criteri analiticamente definiti che potranno essere inseriti (se non previsti nell'originario accordo), modificati o annullati (in presenza di condizione non ancora verificatasi alla data di deposito dell'accordo modificativo) in qualsiasi momento entro il 28 febbraio 2024. Entro il medesimo termine sarà, inoltre, possibile modificare premi e/o indennizzi (alla duplice condizione che l'evento condizionante non si sia ancora verificato e che il suo eventuale avveramento sia successivo alla data del deposito dell'accordo modificativo) relativi ad accordi depositati nelle stagioni sportive precedenti alla 2023/2024.

La società cedente è tenuta, per tutti gli effetti derivanti dalle pattuizioni intervenute con altra società, ad acquisire l'assenso del calciatore nella forma della sottoscrizione autografa dell'accordo stesso.

2. Accordi preliminari

Richiamata la normativa di cui agli artt. 105 e 105 bis, commi 1 e 2, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., è consentito alle società, ai calciatori, agli allenatori e ai preparatori atletici con contratto in scadenza al 30 giugno 2023 stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica federale, accordi preliminari da lunedì 5 giugno 2023 e fino a venerdì 30 giugno 2023, purché tali accordi non interessino società e calciatori, allenatori e preparatori atletici dello stesso campionato e/o dello stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il 30 giugno 2023 saranno passati agli atti privi di efficacia.

3. Opzioni e controopzioni - artt. 101, comma 6, e 103, comma 2, N.O.I.F.

L'esercizio dei diritti di opzione e controopzione previsti nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto annuali e nelle cessioni di contratto biennali (ove non sia previsto il diritto di controopzione) relativi alla stagione sportiva 2022/2023 e nelle cessioni di contratto biennali relative alla stagione sportiva 2021/2022 deve essere effettuato:

- da mercoledì 14 giugno a venerdì 16 giugno 2023 per le opzioni;

- da sabato 17 giugno a lunedì 19 giugno 2023 per le controopzioni.

L'esercizio del diritto di opzione e controopzione deve essere effettuato utilizzando l'apposito modulo digitale generato dal portale federale.

A pena di nullità tale modulo deve essere depositato, attraverso la piattaforma telematica federale, nei predetti termini e, qualora la società controparte appartenga alla Lega Nazionale Dilettanti, inviato a mezzo PEC alla stessa per conoscenza e al Dipartimento o Comitato della società dilettantistica.

Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l'accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

I diritti di opzione previsti nelle cessioni di contratto temporanee biennali stipulate nella campagna trasferimenti della stagione sportiva 2022/2023, ove non sia previsto il diritto di controopzione, possono essere esercitati:

- da sabato 1° luglio a venerdì 1° settembre 2023 (ore 20.00).

I diritti di opzione previsti nelle cessioni di contratto temporanee biennali stipulate nella campagna trasferimenti della stagione sportiva 2022/2023, ove non sia previsto il diritto di controopzione, e nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto temporanei (anche biennali) stipulati nel primo periodo della campagna trasferimenti 2023/2024, ove non sia previsto il diritto di controopzione, possono essere esercitati:

- da martedì 2 gennaio a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00).

4. Esercizio della società cessionaria di prolungare unilateralmente la cessione temporanea di contratto di un'ulteriore stagione sportiva (art. 103 comma 7 N.O.I.F.)

- da mercoledì 14 giugno a venerdì 16 giugno 2023.

L'esercizio di prolungare unilateralmente deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l'apposito modulo digitale generato dal portale federale.

Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l'accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

5. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini seguenti:

a) Calciatori “Giovani di Serie” – art. 39/1 N.O.I.F.

Il tesseramento dei calciatori “Giovani di Serie” (primo tesseramento, tesserati come “giovani” per la medesima società professionistica che ne richiede il tesseramento come “giovane di serie” e/o svincolati a qualsiasi titolo) può essere richiesto nel rispetto di quanto previsto all’art. 39, comma 1 delle N.O.I.F., fino a venerdì 31 maggio 2024.

La data di deposito delle richieste presso la piattaforma federale telematica stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento, fatto salvo quanto diversamente previsto per le ipotesi di cui all’art. 40 comma 3 e comma 3 bis delle NOIF.

b) Calciatori Professionisti – art. 39/3 N.O.I.F.

Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 12, la richiesta di tesseramento di calciatori professionisti di seguito indicati dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

b1) Calciatori professionisti con precedente rapporto scaduto entro il 30 giugno 2023 o risolto a causa della non ammissione al campionato di competenza della società di appartenenza, nonché calciatori professionisti svincolati entro il 30 giugno 2023 o calciatori Giovani di Serie, giovani dilettanti e non professionisti svincolati ex artt. 32 bis, 42, 107 108, 109, 110 e 114 comma 4 delle N.O.I.F.:

- da sabato 1° luglio 2023 a domenica 31 marzo 2024.

b2) Calciatori professionisti con precedente rapporto, risolto ai sensi dell’articolo 117 N.O.I.F.:

- da sabato 1° luglio a venerdì 1° settembre 2023 (ore 20.00);

- da martedì 2 gennaio a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00).

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della stagione sportiva 2022/2023 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

- da sabato 1° luglio a venerdì 1° settembre 2023 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione;

- da martedì 2 gennaio a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica.

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l’età prevista dall’art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- da sabato 1° luglio a lunedì 31 luglio 2023 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione;

- da sabato 1° luglio a venerdì 1° settembre 2023 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica;

- da martedì 2 gennaio a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

6. Trasferimenti calciatori “Giovani di Serie” o “Giovani Dilettanti” - artt. 100, 101 e 104 N.O.I.F.

Il trasferimento di un calciatore “Giovane di Serie” tra Società Professionistiche e il trasferimento di un calciatore “Giovane Dilettante” o non professionista nei limiti di età di cui all’art. 100 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. da società dilettantistiche a società professionistiche può avvenire ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- da sabato 1° luglio a venerdì 1° settembre 2023 (ore 20.00);

- da martedì 2 gennaio a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00).

Nei periodi di cui sopra il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli articoli 100, 101 e 104 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

7. Cessione di contratto stipulato con calciatori professionisti - artt. 95, 102, 103 e 104 N.O.I.F.

La cessione di un contratto stipulato con calciatore professionista (art. 102 delle N.O.I.F.) può avvenire nei seguenti periodi:

- da sabato 1° luglio a venerdì 1° settembre 2023 (ore 20.00);

- da martedì 2 gennaio a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00).

Nei periodi di cui sopra, la cessione deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli artt. 95, 102, 103 e 104 delle N.O.I.F.

La cessione di contratto dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

Per le cessioni di contratto all’estero, si applicheranno i termini stabiliti dalle finestre di mercato delle Federazioni di destinazione.

8. Calciatori provenienti da Federazione Estera e primo tesseramento alla F.I.G.C. di calciatori mai tesserati all’estero

a) Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i trasferimenti dei calciatori, la richiesta di tesseramento di calciatori “professionisti” provenienti da Federazione estera (con lo status di dilettante o con quello di professionista)

dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- da sabato 1° luglio a venerdì 1° settembre 2023 (ore 20.00);
- da martedì 2 gennaio a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00).

Il mancato deposito della richiesta di tesseramento secondo le modalità sopra indicate comporterà il rigetto della richiesta di tesseramento.

b) La prima richiesta di tesseramento di calciatori “professionisti” mai tesserati all'estero dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- da sabato 1° luglio a venerdì 1° settembre 2023(ore 20.00);
- da martedì 2 gennaio a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00).

c) La richiesta di tesseramento di calciatori “professionisti” provenienti da Federazione estera con rapporto scaduto nella precedente stagione sportiva della Federazione di provenienza terminata entro lunedì 31 luglio 2023 dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

- da sabato 1° luglio a venerdì 29 marzo 2024 (20.00).

d) La richiesta di tesseramento di calciatori “Giovani di Serie” provenienti da Federazione estera dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

- da sabato 1° luglio 2023 a venerdì 31 maggio 2024.

e) La prima richiesta di tesseramento alla F.I.G.C. di calciatori “Giovani di Serie” mai tesserati all'estero dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

- da sabato 1° luglio 2023 a venerdì 31 maggio 2024.

I calciatori “Giovani di Serie” tesserati ai sensi delle lettere d) ed e) possono acquisire lo status di “professionista” a partire dalla prima finestra trasferimenti successiva alla data di decorrenza del tesseramento come giovane di serie.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Comunicato Ufficiale si fa rinvio alle N.O.I.F. e al Regolamento F.I.F.A. sullo Status e sul Trasferimento dei Calciatori in vigore.

9. Risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “Giovani di Serie” o di cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti - art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione può avvenire nei seguenti periodi:

- da sabato 1° luglio a venerdì 1° settembre 2023 (ore 20.00) esclusivamente per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nella precedente stagione sportiva;
- da martedì 2 gennaio a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00) ad eccezione delle cessioni di contratto e dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2023/2024).

La risoluzione dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

10. Diritto di recesso dal trasferimento temporaneo o dalla cessione temporanea di contratto (art. 103 bis, commi 3 e 4, N.O.I.F.)

- da sabato 1° luglio a giovedì 17 agosto 2023 esclusivamente per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nella precedente stagione sportiva;

- da martedì 2 gennaio a giovedì 18 gennaio 2024 (ore 20.00) ad eccezione delle cessioni di contratto e dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2023/2024).

L'esercizio del diritto di recesso deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l'apposito modulo digitale generato dal portale federale.

A pena di nullità tale modulo deve essere depositato nei predetti termini presso la piattaforma federale telematica. A pena di nullità, il predetto modulo dovrà essere inviato a mezzo raccomandata a/r o mezzo equipollente al calciatore.

11. Conversione del trasferimento temporaneo o della cessione temporanea di contratto in trasferimento definitivo o cessione definitiva di contratto (art. 101, comma 5, e 103, comma 8, N.O.I.F.)

- da sabato 1° luglio a venerdì 1° settembre 2023 (ore 20.00) esclusivamente per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nella precedente stagione sportiva;

- da martedì 2 gennaio a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00) ad eccezione delle cessioni di contratto e dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2023/2024.

12. Tesseramento in deroga calciatori professionisti con rapporto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento FIFA in materia di Status e trasferimento dei calciatori, le società, nei termini sotto riportati, possono avanzare istanza di tesseramento di massimo 2 calciatori professionisti, il cui rapporto con la precedente società sia scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti. Qualora detti calciatori provengano da Federazione estera, restano ferme ed impregiudicate le limitazioni dettate annualmente dal Consiglio Federale per i calciatori cittadini di paesi non aderenti alla UE e alla EEE.

La richiesta di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

a) Contratto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia da sabato 1° luglio 2023 alla fine del primo periodo di campagna trasferimenti:

- da venerdì 1° settembre (ore 20.01) a mercoledì 13 dicembre 2023 (ore 20.00);
- da giovedì 1° febbraio (ore 20.01) a venerdì 23 febbraio 2024 (ore 20.00).

b) Contratto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia da sabato 2 settembre 2023 alla fine del secondo periodo di campagna trasferimenti:

- da giovedì 1° febbraio (ore 20.01) a venerdì 23 febbraio 2024 (ore 20.00).

c) In deroga all'art. 6.1 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori, un professionista il cui contratto è terminato e/o risolto per comprovati motivi legati all'emergenza epidemiologica COVID-19 ha il diritto di essere tesserato al di fuori dei periodi di tesseramento annuali fissati dalla Federazione, indipendentemente dalla data di scadenza o di risoluzione del contratto.

13. Termini annuali richiesti da norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) art. 33/2 N.O.I.F.: riconferma calciatori classe 2004 "Giovani di Serie" per rapporto di addestramento tecnico:

- da sabato 1° luglio a venerdì 14 luglio 2023 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica);

b) art. 33/2 N.O.I.F.: riconferma calciatori classe 2003 "Giovani di Serie" per primo contratto professionistico:

- da giovedì 1° giugno a venerdì 30 giugno 2023 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica);

c) art. 107 N.O.I.F.: liste di svincolo per calciatori "Giovani di Serie":

- da sabato 1° luglio a venerdì 14 luglio 2023 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica);

- da venerdì 1° dicembre a venerdì 15 dicembre 2023 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica);

d) art. 102/4 N.O.I.F.: esercizio del diritto di opzione, per il riacquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore, previsto nelle cessioni definitive dei contratti relativi alla stagione sportiva 2021/2022:

- sabato 1° luglio 2023 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica).

- e) Con apposito Comunicato Ufficiale, che sarà emanato dalla FIGC entro il 31 dicembre 2023, saranno stabiliti i termini e le modalità per la riconferma dei calciatori “Giovani di Serie” con tesseramento in scadenza al 30 giugno 2024 (diversi da quelli di cui alla precedente lettera b).

14. Termini di decorrenza

La decorrenza del tesseramento e, per i professionisti, anche del rapporto contrattuale, è stabilita dalla data di deposito della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, mentre l'utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo alla data del visto di esecutività.

Per i calciatori provenienti da Federazione estera la decorrenza del tesseramento è stabilita a partire dalla data indicata dalla F.I.G.C. nella lettera di autorizzazione del tesseramento, mentre l'utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo a tale data.

In conseguenza di ciò, nessuna prestazione può essere richiesta a qualunque titolo al calciatore, prima che sia intervenuto tale visto di esecutività.

L'esame della regolarità formale della documentazione inviata o depositata presso la Lega, nonché quello per il rispetto delle disposizioni economico-finanziarie emanate per tutte le nuove acquisizioni di rapporti avverranno secondo l'ordine di arrivo o di deposito, incluse le operazioni relative all'obbligo di trasformare una cessione temporanea di contratto in definitiva.

15. Modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti

I rapporti tra le varie società per la campagna trasferimenti verranno liquidati (fatto salvo quanto disposto al successivo punto 16 valido per le sole società di Serie A e di Serie B) previa effettuazione di tutti gli adempimenti a copertura dei saldi passivi annuali o pluriennali previsti dal presente comunicato, in stanza di compensazione tramite Lega di competenza con i seguenti criteri ed alle seguenti scadenze:

A) operazioni poste in essere dal 1° luglio 2023 al 1° settembre 2023, nonché quelle definite entro il 30 giugno 2023 che producono effetti anche finanziari, ai fini della stanza di compensazione, nelle stagioni sportive successive:

- n. 1 rata pari al 20% del saldo finanziario della stagione sportiva 2023/2024;
- n. 8 rate pari al 10% cadauna del saldo finanziario della stagione sportiva 2023/2024;
- n. 1 rata pari al 100% solamente per i rapporti tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti a Dipartimento Interregionale e Comitati Regionali del saldo finanziario della stagione sportiva 2023/2024.

Per quanto attiene la modalità di regolazione finanziaria dei ratei di cui sopra, in presenza di saldi passivi, la stessa dovrà avvenire a cura delle società debentrici come segue:

- n. 1 rata del 20%, da pagarsi “a pronti” a mezzo bonifico bancario in coerenza con i termini indicati nei successivi punti i), ii);
- le restanti 8 rate, assistite dalle garanzie di cui ai successivi paragrafi, con pagamento entro

il termine di ciascun mese a partire dal 30 settembre 2023 e fino al 30 aprile 2024, rata unica per i rapporti posti in essere tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti al Dipartimento Interregionale e ai Comitati Regionali, da regolarsi entro il termine del 30 novembre 2023.

Per quanto attiene la modalità di regolazione finanziaria dei ratei di cui sopra, in presenza di saldi attivi, la stessa avverrà a cura delle Leghe di competenza come segue:

- n. 1 rata del 20% a partire dal mese di settembre 2023;
- le restanti 8 rate con cadenza mensile a partire dal mese di ottobre 2023;
- n. 1 rata pari al 100% solamente per i rapporti tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti a Dipartimento Interregionale e Comitati Regionali con regolazione finanziaria del rateo a partire dal mese di dicembre 2023.

B) Operazioni poste in essere dal 2 gennaio 2024 al 1° febbraio 2024:

- n. 1 rata pari al 70% del saldo finanziario della stagione sportiva 2023/2024;
- n. 3 rate pari al 10% cadauna del saldo finanziario della stagione sportiva 2023/2024,
- n. 1 rata pari al 100% solamente per i rapporti tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti a Dipartimento Interregionale e Comitati Regionali del saldo finanziario della stagione sportiva 2023/2024.

Per quanto attiene la modalità di regolazione finanziaria dei ratei di cui sopra, in presenza di saldi passivi, la stessa dovrà avvenire a cura delle società debentrici come segue:

- n. 1 rata del 70%, da pagarsi "a pronti" a mezzo bonifico bancario in coerenza con i termini indicati nel successivo punto iii);
- le restanti 3 rate, assistite dalle garanzie di cui ai successivi paragrafi, con pagamento entro il termine di ciascun mese a partire dal 29 febbraio 2024 e fino al 30 aprile 2024,
- rata unica per i rapporti posti in essere tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti al Dipartimento Interregionale e ai Comitati Regionali, da regolarsi entro il termine del 29 febbraio 2024;

Per quanto attiene la modalità di regolazione finanziaria dei ratei di cui sopra, in presenza di saldi attivi, la stessa avverrà a cura delle Leghe di competenza come segue:

- n. 1 rata del 70% a partire dal mese di febbraio 2024;
- le restanti 3 rate con cadenza mensile a partire dal mese di marzo 2024;
- n. 1 rata pari al 100% solamente per i rapporti tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti a Dipartimento Interregionale e Comitati Regionali con liquidazione del rateo a partire dal mese di marzo 2024.

I termini di deposito delle garanzie dirette ad assistere le rateizzazioni di cui ai superiori punti A) e B) saranno i seguenti:

- i) Gli adempimenti di cui al punto A), nonché il deposito delle garanzie dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere entro il 31 luglio 2023 devono essere effettuati dalle società di Serie A, B e Serie C, qualora non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante da operazioni di campagna trasferimenti effettuate negli anni precedenti, entro il termine perentorio dell'8 agosto 2023 pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito,

da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega. Per quanto attiene la corresponsione da parte delle società debentrici della rata del 20%, da pagarsi “a pronti” a mezzo bonifico bancario, la stessa potrà essere alternativamente garantita unitamente alle restanti 8 rate. Tali operazioni dovranno essere assistite dalle garanzie previste dal successivo punto 17 eventualmente anche in combinazione tra loro.

ii) Gli adempimenti di cui al punto A), nonché il deposito delle garanzie dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal 1 agosto 2023 ed entro il 1 settembre 2023, che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante all’esito delle operazioni rese esecutive di cui al punto i) che precede, devono essere effettuati dalle società di Serie A, di Serie B e Serie C, entro il termine perentorio dell’8 settembre 2023, pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega. Qualora le operazioni fossero garantite da parte delle società debentrici entro il 1° settembre 2023, la prima rata del 20% potrà essere alternativamente garantita unitamente alle restanti 8 rate. Resta fermo il termine perentorio dell’8 settembre 2023 per il pagamento della prima rata pari al 20% del saldo passivo. Le suddette operazioni dovranno essere assistite dalle garanzie previste dal successivo punto 17 eventualmente anche in combinazione tra loro

iii) Gli adempimenti di cui al punto B), nonché il deposito delle garanzie dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal 2 gennaio 2024 ed entro il 1° febbraio 2024, che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante dalla situazione di cui al punto ii) che precede, devono essere effettuati entro il termine perentorio del 9 febbraio 2024 pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega. Qualora le operazioni fossero garantite da parte delle società debentrici entro il 1° febbraio 2024, la prima rata del 70% potrà essere alternativamente garantita unitamente alle restanti 3 rate. Resta fermo il termine perentorio del 9 febbraio 2024 per il pagamento della prima rata pari al 70% del saldo passivo. Le suddette operazioni dovranno essere assistite dalle garanzie previste dal successivo punto 17 eventualmente anche in combinazione tra loro.

C) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra Società di Serie A possono prevedere l’effettuazione dei pagamenti in massimo cinque stagioni agonistiche sportive, con le modalità ed i limiti fissati dal competente organo della Lega. In ogni caso, qualora il pagamento sia fissato in quattro stagioni agonistiche, l’ultima rata non può essere superiore al 50% dell’intero ammontare della operazione e qualora sia fissato in 5 stagioni agonistiche, l’importo complessivo delle ultime due rate non può essere superiore al 50% dell’ammontare dell’intera operazione.

D) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società di Serie A e Serie B, tra società di Serie B, tra Società di Serie A e Serie C, nonché tra società di Serie B e Serie C, possono anche prevedere l’effettuazione dei pagamenti dovuti in due o tre stagioni sportive, con le modalità ed i limiti fissati dai competenti Organi delle Leghe di appartenenza delle suddette società.

E) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società della Serie C possono anche prevedere l’effettuazione dei pagamenti in due stagioni sportive.

F) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti a Dipartimento Interregionale o

Comitati Regionali devono prevedere l'effettuazione dei pagamenti in un'unica stagione sportiva.

G) Relativamente ai precedenti punti A) e B), il primo adempimento finanziario e la prestazione contestuale delle garanzie per le rate successive costituiscono condizione essenziale per l'esame del contratto ai fini della concessione del visto di esecutività.

H) Relativamente al punto D) che precede, negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto, il cui pagamento è previsto in due annualità, l'importo della seconda rata non può essere superiore al 70% dell'intero ammontare dell'operazione mentre negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in tre annualità, l'importo della terza rata non può essere superiore all'importo della prima rata e l'importo della seconda rata non può essere superiore al 70% dell'intero ammontare dell'operazione.

I) Relativamente al punto E) che precede, negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in due annualità, l'importo della seconda rata non può essere superiore al 50% dell'intero ammontare dell'operazione.

J) L'obbligo di trasformare una cessione temporanea di contratto in definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF, previsto negli accordi stipulati, deve attuarsi (anche in caso di prestiti biennali) il primo giorno della stagione sportiva successiva a quella in cui si verifica la condizione sospensiva apposta all'obbligo di cui all'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF.

K) Relativamente ai punti C), D) ed E) che precedono, sono sempre fatti salvi gli accordi di rateizzazione consentiti all'atto del deposito degli accordi economico-finanziari originari (inclusi gli accordi preliminari) e ciò anche nelle ipotesi in cui una o entrambe le società contraenti cambino Lega di appartenenza.

16. Modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti tra le società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra società di Serie A e Serie B

I rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti tra le società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B verranno definiti per la parte economica fissa, in compensazione tramite la Lega di competenza, secondo quanto disposto al precedente punto 15.

I premi e/o indennizzi, in deroga a quanto previsto dagli artt. 100, comma 3 e 4; 101, comma 7; 102, comma 5 e 103, comma 3 delle NOIF, potranno essere regolati direttamente fra le parti e non in stanza di compensazione, purché sia espressamente previsto nell'accordo di trasferimento. In tale caso, i premi e/o indennizzi non potranno comunque superare il 50% dell'importo complessivo dell'operazione. Il relativo diritto di credito maturerà, trascorsi 30 giorni dalla data del verificarsi della condizione sospensiva ad esso apposta, salvo diverso accordo scritto fra le parti depositato in Lega.

L'avvenuto pagamento diretto dei premi e/o indennizzi dovrà in ogni caso essere comunicato alla LNPA o alla LNPNB dalla società debitrice entro 5 giorni dal suo verificarsi.

I saldi passivi annuali o pluriennali conseguenti ai premi e/o indennizzi (esclusi quelli in deroga) e/o ai premi e/o indennizzi inseriti in accordi stipulati tra le Società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B, devono essere obbligatoriamente assistiti dalle garanzie previste dal successivo punto 17, eventualmente anche in combinazione tra loro, da prestarsi alla LNPA o alla LNPNB entro il termine perentorio del 30 giugno della stagione sportiva in cui si verifica la condizione prevista. È ammesso diverso accordo scritto fra le parti da depositarsi in Lega (utilizzando esclusivamente gli appositi moduli predisposti dalla LNPA e dalla LNPNB), che

preveda la prestazione delle suddette garanzie entro il primo termine successivo al suddetto 30 giugno fissato annualmente dal Consiglio Federale, per le società di Serie A e per le società di Serie B, al fine di effettuare gli adempimenti relativi alla copertura dei saldi passivi annuali o pluriennali.

L'obbligo di trasformare una cessione temporanea di contratto in definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF, previsto negli accordi stipulati tra le Società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B, deve attuarsi (anche in caso di prestiti biennali), in deroga a quanto previsto dal punto 15 lett. I), il primo giorno della finestra di mercato immediatamente successiva a quella in cui si verifica la condizione sospensiva apposta all'obbligo di cui all'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF.

I rapporti economici tra le società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B connessi a quanto precede verranno definiti, in compensazione tramite la Lega di competenza, secondo quanto disposto al precedente punto 15. Per le società la contabilizzazione avviene sempre all'avveramento della condizione sospensiva.

I saldi passivi annuali o pluriennali conseguenti all'attuazione dell'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, inserito negli accordi stipulati successivamente al presente C.U. tra le Società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B, devono essere obbligatoriamente assistiti dalle garanzie previste dal successivo punto 17, eventualmente anche in combinazione tra loro, da prestarsi alla LNPA o alla LNPA:

(a) entro il primo termine successivo alla data di chiusura della finestra invernale di mercato, fissato annualmente dal Consiglio Federale per la effettuazione degli adempimenti relativi alla copertura dei medesimi saldi, se la condizione sospensiva apposta all'obbligo di cui all'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF si è verificata prima dell'apertura della finestra invernale di mercato, ovvero;

(b) entro il termine del 30 giugno della stagione sportiva in corso al momento del verificarsi della suddetta condizione sospensiva, se quest'ultima interviene durante o dopo la finestra invernale di mercato. È ammesso diverso accordo scritto fra le parti, da depositarsi in Lega, che preveda la prestazione delle suddette garanzie entro il primo termine successivo al suddetto 30 giugno, fissato annualmente dal Consiglio Federale, per le società di Serie A e per le società di Serie B, al fine di effettuare gli adempimenti relativi alla copertura dei saldi passivi annuali o pluriennali.

17. Garanzie

Le garanzie richiamate ai precedenti punti 15 e 16, dirette a garantire il funzionamento della compensazione finanziaria dei saldi attivi e passivi delle operazioni di trasferimento calciatori dalle diverse società, dovranno essere le seguenti:

a) fideiussione bancaria per le società di Serie A e di Serie B o garanzia bancaria a prima richiesta per le società di Serie C, rilasciate da Banche che figurino nell'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, secondo i modelli conformi a quelli predisposti, e pubblicati, dalle Leghe di appartenenza;

b) polizza fideiussoria assicurativa per le società di Serie A, di Serie B e di Serie C emessa secondo il modello conforme a quello predisposto, e pubblicato, dalla Lega di appartenenza.

-- Per le società di Serie A, la polizza fideiussoria assicurativa deve essere emessa da impresa di

assicurazione iscritta nell'Albo IVASS ed autorizzata all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private:

-- con un rating minimo A3 se accertato dalla *Moody's* o A- se accertato da *Standards & Poor's* o A- se accertato da *Fitch*, o "Good" se accertato dall'agenzia *A.M. Best Rating* o rating di pari valore se accertato da altre Agenzie globali; ovvero

-- con un rating minimo Baa3 se accertato dalla *Moody's* o BBB se accertato da *Standards & Poor's* o da *Fitch* e a condizione che l'impresa di assicurazione possieda un volume premi complessivo nei rami danni non inferiore ad Euro 1.000.000.000,00 e abbia un patrimonio netto non inferiore a Euro 2.000.000.000,00.

L'impresa di assicurazione deve avere sede stabile in Italia ed essere soggetta al controllo di solvibilità dell'Autorità di Vigilanza Italiana.

- Per le società di Serie B e di Serie C, la polizza fideiussoria assicurativa deve essere emessa da società assicurative che: b1) siano iscritte nell'Albo IVASS; b2) siano autorizzate all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da *Moody's* o BBB se accertato da *Standard & Poor's* o BBB se accertato da *Fitch* ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da *Moody's* o A- se accertato da *Standards & Poor's* o A- se accertato da *Fitch* ovvero "Good" se accertato dall'agenzia *A.M. Best Rating*. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione.

L'accettazione della garanzia è subordinata all'assenza di contenziosi tra le Leghe e l'ente emittente.

c) La fideiussione bancaria o, nelle ipotesi di cui alla precedente lett. b), la polizza fideiussoria assicurativa emessa da impresa di assicurazione avente i requisiti ivi previsti, dovrà riportare esplicita dichiarazione della Banca o della impresa di assicurazione di rinuncia alla escussione preventiva della Società ed esplicita dichiarazione di rinuncia alla opponibilità al creditore garantito delle eccezioni di cui all'art.1945 del codice civile, nonché, per le società di Serie B e di Serie C, dichiarazione di rinuncia alla surroga ed al regresso nei confronti della società, restando alla banca o alla impresa di assicurazione la facoltà di recuperare il suo credito soltanto nei confronti dei soci o degli amministratori della Società che hanno contro garantito la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa.

d) Inoltre, le sole Società di Serie A potranno utilizzare, in alternativa o congiuntamente alle altre forme di garanzia sopra previste, la cessione - da realizzarsi secondo il modello e le modalità conformi a quelli predisposti dalla medesima LNPA - dei crediti, della sola stagione sportiva in corso, a seguito della vendita centralizzata dei diritti audiovisivi e non altrimenti vincolati.

Non sarà in alcun modo possibile utilizzare i saldi attivi delle annualità in compensazione o comunque a copertura dei saldi passivi delle restanti annualità.

Per i debiti della Società pagati alla banca o alla impresa di assicurazione dai soci o amministratori a seguito dell'escussione della garanzia da loro prestata, la Società, in contropartita della riduzione del debito per le operazioni di trasferimento, iscriverà per pari importo un debito postergato ed infruttifero nei confronti dei soci o amministratori escussi dalla Banca.

18. Sanzioni

Fatta salva ogni norma federale applicabile in materia, nei casi in cui non siano state rispettate le presenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi che una società ponga in essere atti in contrasto con le norme di controllo emanate, sono previste le seguenti sanzioni:

- a) per la partecipazione a gare ufficiali di calciatori in un periodo precedente a quello ammesso dalla presente normativa, si applica l'art. 10 punto 6, del Codice di Giustizia Sportiva, salvo nei casi in cui si debba applicare l'art. 39 delle NOIF e nei limiti dello stesso articolo;
- b) le società che pur risultando inibite ad acquistare diritti onerosi sulle prestazioni sportive dei calciatori o costituire rapporti con calciatori professionisti o "Giovani di Serie" dai quali derivino comunque obbligazioni di natura patrimoniale, pongono ugualmente in essere tali rapporti, vengono deferite per violazione dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, ed inoltre sono soggette alle previsioni di intervento ai sensi degli artt. 12 e 13 Legge 91/81;
- c) la mancata esecutività dei contratti e/o la mancata prestazione delle garanzie nei termini previsti dal presente Comunicato Ufficiale, direttamente imputabile ad una società, costituisce per la medesima violazione dei divieti e dei doveri previsti dall'art. 31, comma 10 del Codice di Giustizia Sportiva e comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2023/2024;
- d) le società che, per la mancata copertura nei termini previsti delle esposizioni contratte, non ricevono il visto di esecutività, sono soggette da parte del tesserato e, nel caso di trasferimento o cessione di contratto, da parte della società di provenienza, ad azioni - da esperire presso l'organo federale competente a mezzo regolare ricorso - per il riconoscimento di un equo indennizzo a fronte dell'inadempienza verificatasi.